

CONSORZIO CHIANTI RUFINA - STATUTO

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1

Il Consorzio del Chianti Rufina è stato costituito originariamente sotto la denominazione Vitirufina in data 18 luglio 1980 a rogito notaro Speranzini n° 9692 del 1.08.1980, fra i produttori della zona Rufina delimitata con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di concerto col Ministro delle Corporazioni in data 31 luglio 1932 in applicazione della legge 10 luglio 1930 n. 1164.

Esso è stato modificato con Assemblea del 5 dicembre 1991 a rogito notaro Bernini n° 7913 del 11.12.1991 e successivamente modificato con delibere di Assemblea straordinaria.

Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi del D.Lgs. 61/2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.

Il Consorzio ha attività interna, se riconosciuto ai sensi 1° comma art. 17 D.Lgs. citato, oppure attività esterna, se riconosciuto ai sensi art. 17, 4° comma D.Lgs. citato ed è costituito in forma di associazione fra gli imprenditori appartenenti alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo di cui al D.Lgs 61/2010, interessati alla produzione delle uve e vini qualificati con la docg Chianti Rufina e la doc Vinsanto Chianti Rufina.

Il Consorzio non ha fini di lucro.

La sua durata è fissata al 31.12.2050 prorogabile con delibera assembleare

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede legale a Rufina (Firenze) , Viale Duca della Vittoria 7.

Art. 3 - Scopi sociali

Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 ha lo scopo di:

- a) Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP tutelate;
- b) Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico – congiunturale della DOP , nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
- c) Collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
- d) Svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome

Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio.

Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle denominazioni tutelate, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del DLgs 61/10 e successive modifiche;
- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal DLgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, e con la Regione Toscana nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal DLgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio;

Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art.17 comma 4 del DLgs 61/10 e successive modifiche.

Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4

dell'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio potrà inoltre svolgere le seguenti attività, purchè consentite dalla legislazione vigente tempo per tempo in materia di consorzi di tutela riconosciuti:

- stipulare accordi e convenzioni con organismi pubblici e privati e costituirne direttamente, anche in forma societaria, con i limiti e le condizioni previste dalla legge e suoi decreti applicativi per quanto riguarda l'attività dei consorzi riconosciuti.
- prestare servizi ai propri associati in conformità alle finalità statutarie, dietro rimborso spese non eccedente i costi direttamente imputabili ai servizi resi.
- realizzare studi e ricerche sul Chianti Rufina, Vinsanto Chianti Rufina loro fasi produttive ed il territorio di loro influenza, ricevendo anche a tal fine contributi da soggetti pubblici e privati;
- compiere ogni altra operazione necessaria o comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari.

I contributi annuali di cui all'art. 7 sono richiesti a titolo di corrispettivo dei servizi prestati in ordine alle attività previste nel presente statuto, svolte a favore dei soci e, nel caso di riconoscimento ex art. 17 comma 4 D.Lgs. 61/2010, dei non soci.

Art. 4 - Diritto di appartenenza – Requisiti e condizioni

Hanno diritto ad essere ammessi al Consorzio, in forma singola o associata, i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri autorizzati che operano nel settore del Chianti Rufina e del Vinsanto Chianti Rufina.

Appartengono alla categoria dei vinificatori le cooperative dei viticoltori che operano la trasformazione delle uve dagli stessi conferite e destinate alla produzione del Chianti Rufina e Vinsanto Chianti Rufina.

L'ammissione è subordinata ai seguenti requisiti e condizioni:

- i viticoltori devono essere conduttori di vigneti iscritti all'albo del Chianti Rufina e del Vinsanto Chianti Rufina
- i vinificatori e gli imbottiglieri possono esercitare il diritto associativo esclusivamente per gli impianti di trasformazione delle uve e di imbottigliamento ubicati, salvo deroghe concesse dall'autorità competente, nel territorio ammesso a norma del disciplinare di produzione

Per essere ammessi al Consorzio gli interessati dovranno presentare formale domanda al Consiglio di Amministrazione indicando oltre ai dati atti ad identificare l'azienda i seguenti elementi ed impegni esplicitamente assunti:

a) per le aziende agricole: tipo di conduzione, descrizione documentata della stessa, estremi dell'iscrizione all'Albo dei Vigneti del Chianti Rufina e Vinsanto Chianti Rufina nonché estremi delle denunce di rivendicazione della docg Chianti Rufina e Vinsanto Chianti Rufina relative agli ultimi due anni.

Nel caso di aziende senza personalità giuridica condotte da più persone, dovrà essere indicata la persona designata a rappresentare l'azienda con pieno mandato nei confronti del Consorzio.

b) I viticoltori iscritti in forma associata e le cantine sociali che richiedono l'iscrizione al Consorzio anche per i viticoltori associati dovranno produrre la seguente documentazione.

- atto costitutivo della società;
- elenco dei soci con gli elementi atti alla loro identificazione e quella dei rispettivi vigneti iscritti all'albo dei vigneti del Chianti Rufina e Vinsanto Chianti Rufina;
- dichiarazione sottoscritta dagli stessi in forma individuale o per mezzo di delibera assembleare di adesione al Consorzio nel rispetto degli impegni statuari conseguenti.

c) per le aziende di vinificazione od imbottigliamento: descrizione delle strutture di elaborazione, conservazione ed imbottigliamento.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Il rifiuto è ammesso soltanto per mancanza delle condizioni di ammissione previste dallo statuto o per motivi dipendenti dalla mancanza dei requisiti di legge.

L'iscrizione diviene operante con il pagamento della quota di cui all'art. 6 che dovrà avvenire entro un mese dalla notifica della stessa pena la decadenza della domanda.

Essa diviene altresì nulla qualora venisse accertata anche successivamente la non sussistenza dei suoi presupposti indicati. Qualora dovesse verificarsi tale circostanza non sarà dovuto il rimborso di quanto eventualmente versato.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

La delega deve essere revocabile, anche temporaneamente, per consentire agli interessati l'espressione diretta della propria volontà ogni volta che essi lo ritengano opportuno. A tale fine gli enti di appartenenza devono fornire adeguata informativa ai propri aderenti.

La cantina sociale, o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o

imbottigliamento, aderisce al Consorzio, per le quantità di uve (a condizione dell'espressa delega dei singoli), mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

Art. 5 - Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo si estingue per le seguenti cause:

- a) recesso, da comunicare con lettera raccomandata, che ha effetto dal 31/12 dell'anno in cui è stato espresso. Sono in ogni caso dovuti i contributi annuali a carico del consorziato per tale anno.
- b) cessazione dell'attività e comunque delle condizioni per l'ammissione al Consorzio. A tale condizione è equiparata la cessazione dell'impresa;
- c) esclusione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta il socio ponga in essere comportamenti contrari alle norme statutarie e di legge tali per loro natura e forma da rendere pregiudizievole il mantenimento del rapporto associativo.

Le sanzioni e le modalità di esclusione sono regolate ai successivi art. 23 e 24.

In ogni caso di cessazione del rapporto consortile, se nel corso del rapporto il Consorzio ha stipulato impegni economici ultrannuali, il socio receduto o cessato è tenuto al pagamento pro-quota degli oneri residui sulla base della capacità produttiva considerata nell'ultimo anno di appartenenza al Consorzio.

Art. 6 - Trasferimento dell'azienda

In deroga all'articolo 2610 C.C. in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede potrà subentrare nel rapporto associativo subordinatamente alla esistenza delle condizioni alle quali questo era stato costituito ed alla esplicita accettazione delle condizioni statutarie e degli impegni contratti dal socio uscente o deceduto.

A tale fine l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese dalla data di trasferimento dell'azienda.

L'accoglimento della richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

Titolo III – Quota di ammissione e contributi annuali

Art. 7 - Quota di ammissione

La quota di ammissione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura fissa, per ciascuna categoria produttiva.

Le cantine sociali e le associazioni dei viticoltori che richiedono l'iscrizione per i viticoltori loro associati sono equiparate alla categorie dei viticoltori.

E' comunque prevista una quota minima di ammissione differenziata per categorie.

La quota di ammissione è versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile, e non genera alcun diritto sul patrimonio del consorzio, neppure in caso di scioglimento.

Art. 8 - Contributi annuali.

Il Consiglio delibera per ciascuna denominazione il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata, e/o al vino denunciato e/o al vino imbottigliato. Il contributo annuale è composto da:

- a) contributo per l'attività di valorizzazione, promozione, informazione del consumatore e cura generale della denominazione;
- b) contributo per l'attività di tutela e vigilanza;
- c) contributo per l'attività istituzionale di servizio ai soci.

Nel caso di incarico ai sensi art. 17, comma 4, D.Lgs. 61/2010, gli utilizzatori delle denominazioni tutelate che non aderiscono al Consorzio, inseriti nel sistema dei controlli, sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla precedenti lettere a) e b).

Per il calcolo del contributo annuale, il rapporto uva/vino si esegue applicando la resa prevista dal disciplinare di produzione.

Il contributo annuale è determinato in base ai livelli produttivi espressi da ciascun associato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

-produttori di uva: per quintale di uva rivendicata e denunciata;

-vinificatori: per ettolitro di vino feccioso rivendicato e denunciato

imbottigliatori: per ettolitro di vino imbottigliato

Il contributo annuale è inoltre determinato tenuto conto delle componenti della gestione relative alle attività istituzionali, di valorizzazione e di vigilanza.

Il contributo annuale è determinato in misura proporzionale decrescente per classi di dimensione produttiva, secondo le modalità contenute nel regolamento applicativo. Il Consiglio di Amministrazione fisserà inoltre una quota minima per le singole categorie con natura di tassa annuale di iscrizione.

L'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà deliberare contributi straordinari a fronte di iniziative specifiche o per altre motivate esigenze economiche. Tale contributo dovrà essere determinato in misura

proporzionale alle quote annuali corrisposte da ciascun socio e non potrà superare il doppio della stessa.

Titolo IV - Obblighi dei consorziati e compiti del Consorzio

Art. 9 – Obblighi dei Consorziati

Con l'iscrizione le aziende associate si impegnano a collaborare con il Consorzio per lo svolgimento dei compiti assunti dallo stesso con l'affidamento dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 61/2010 ed a fornire tutti i dati richiesti ritenuti utili in relazione a tale incarico, salvo quelli di competenza dell'organismo di controllo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 61/2010.

Le aziende dovranno inoltre partecipare attivamente secondo i programmi fissati dal Consiglio di Amministrazione per il perfezionamento del materiale viticolo; delle tecniche di coltivazione e vinificazione in rapporto agli obiettivi di valorizzazione del Chianti Rufina e Vinsanto Chianti Rufina.

Esse dovranno improntare la loro attività commerciale e di marketing in coerenza con l'immagine delle denominazioni tutelate, come promossa dal Consorzio.

Art. 10 – Compiti del Consorzio

I compiti che il Consorzio può svolgere in favore delle aziende associate utilizzatrici delle denominazioni tutelate, o nel caso di riconoscimento ex 4° comma art. 17 D.Lgs 61/2010 nei confronti di tutte le aziende utilizzatrici delle denominazioni tutelate, sono i seguenti:

- a) assistenza circa i dati relativi all'albo dei vigneti ed alle denunce di produzione delle uve in rapporto allo svolgimento delle fasi colturali e produttive, e assistenza nelle analisi del terreno, della vegetazione e del frutto nel corso della sua maturazione.
- b) Rilevazione dei dati climatici e fornitura periodica delle rilevazioni sul prodotto in vista della ottimizzazione del momento di raccolta.
- c) Analisi della vocazione del territorio e della sua variabilità in rapporto alla normativa di produzione prevista dal disciplinare.

Art. 11 - Assemblea

I consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale dall'Assemblea regolarmente costituita.

Ciascun consorziato, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali, ha diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun consorziato ha diritto ad un numero di voti ponderalmente rapportato alla quantità di prodotto da lui realizzato nelle fasi di produzione e vinificazione nel corso dell'ultima campagna vendemmiale e di quello imbottigliato, rappresentato dall'importo dell'ultimo contributo annuale. Per le delibere che riguardano la nomina del Consiglio di Amministrazione, i soci utilizzatori di ciascuna denominazione tutelata votano separatamente per eleggere almeno un rappresentante di ognuna delle categorie: produttori di uva, produttori di vino, imbottiglieri, in quanto presenti nel corso sociale.

Tutti i consorziati hanno comunque diritto al minimo di un voto.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio, ferma restando l'espressa delega del singolo viticoltore alla cantina sociale per la quantità di uva conferita. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottiglieri", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

Per le delibere che riguardano solo una delle denominazioni tutelate, il voto è espresso dai soli consorziati utilizzatori della stessa.

Le frazioni di voto vengono arrotondate all'unità superiore.

Presidenza in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da un Vice presidente o – in subordine – dalla persona designata dall'assemblea stessa. Egli sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità dell'Ordine del Giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.

Rappresentanza in Assemblea

Nell'Assemblea ogni Consorzio può farsi rappresentare da un altro Consorzio, anche amministratore, purché lo fornisca di delega scritta.

La delega può essere rilasciata anche a parenti entro il 3° (terzo) grado, al coniuge ed a dipendenti che abbiano regolare mandato ad amministrare in ordine al rapporto di lavoro e a membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di società.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

Per la delega dei produttori (produttori di uva, vinificatori e imbottiglieri) che aderiscono al Consorzio in forma associata vale quanto previsto nell'ultima parte dell'art. 4.

Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei consorziati sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare sul conto consuntivo del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività del Consorzio.

L'Assemblea delibera sulla determinazione delle quote di iscrizione nonché sull'elezione alla scadenza del mandato dei Consiglieri e l'Organo di controllo, per stabilire l'emolumento dell'Organo di controllo stesso, e sulla

adozione di eventuali contributi straordinari.

L'Assemblea Ordinaria delibera inoltre su tutti gli argomenti di propria competenza, fra i quali:

a - l'approvazione delle proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;

b - l'approvazione delle proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati dalle denominazioni tutelate;

c - l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

d - l'approvazione dell'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;

e - l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione di regolamenti interni, che dovranno essere trasmessi al Mipaaf per l'approvazione solo se integrano disposizioni statutarie.

Ai fini della presentazione delle richieste di cui ai precedenti punti a) e b) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7/11/2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC).

L'assemblea ordinaria sarà inoltre convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione, o quando ne facciano motivata domanda scritta al Presidente del Consorzio tanti Consorziati rappresentanti il trenta per cento dei voti spettanti a tutti i Consorziati. Nel caso di domanda di convocazione dell'Assemblea da parte dei Consorziati, gli stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi nella Assemblea medesima ed il Consiglio dovrà indire l'Assemblea entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea straordinaria dei Consorziati delibera sulle variazioni dello statuto e sulla messa in liquidazione del Consorzio ed adempimenti correlati, di cui all'art.22.

Convocazioni dell'Assemblea

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante lettera inviata ad ogni singolo Consorziato anche mediante fax o in via telematica all'indirizzo fornito dal socio a tale scopo, e tale invito conterrà l'Ordine del Giorno da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea, ed oltre alle consuete indicazioni, quelle del giorno e dell'ora della seconda convocazione qualora la prima risulti deserta.

Dal giorno di avviso di convocazione a quello di riunione dell'Assemblea dei Consorziati dovranno trascorrere non meno di *dieci giorni*.

Costituzione dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione e relative maggioranze

L'Assemblea Ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per delega di tanti Consorziati che rappresentino la metà dei voti spettanti all'intero numero dei Consorziati aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti e/o rappresentati. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea non potrà essere indetta nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi dei voti spettanti alla compagine consortile, e delibera col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei voti spettanti alla compagine consortile, e delibera col voto favorevole di almeno un terzo dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

Trattandosi di questioni attinenti alle persone le deliberazioni saranno prese a voti segreti, salvo diversa decisione unanime dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo processi verbali trascritti sopra appositi registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori salvo che il Verbale non sia redatto da un Notaio.

Dovrà far parte del processo verbale l'elenco dei Consorziati presenti in proprio e per delega ed il numero dei voti disponibili di ciascuno nonché l'indicazione dei voti dell'intero numero dei Consorziati aventi diritto a partecipare.

Consiglio di Amministrazione

Art. 12 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri che all'atto della nomina non siano presenti in Assemblea debbono inviare a pena di decadenza la loro accettazione al Presidente del Consorzio entro quindici giorni dall'avvenuta notizia della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed ha facoltà di nominare fino a due Vice-Presidenti, inoltre, anche fuori dal suo seno, il Cassiere Tesoriere ed il Segretario con funzioni esecutive.

Nella nomina dei Consiglieri dovrà essere garantita un'equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori, vinificatori e imbottigliatori per ciascuna delle denominazioni tutelate, in rapporto al livello produttivo di ciascuna di esse.

Deve comunque essere assicurata la nomina di almeno un Consigliere per ciascuna delle denominazioni e categorie produttive effettivamente presenti nel Consorzio.

Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente.

Il Consiglio potrà delegare ad uno o più Consiglieri Delegati alcune delle proprie funzioni. Al Consigliere Delegato potranno essere attribuite anche la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, salvo le facoltà di stare in giudizio.

In particolare è demandato al Consiglio:

- a) l'esame delle proposte da sottoporre all'Assemblea e la sua convocazione;
- b) la determinazione del contributo annuale;
- c) la redazione del bilancio del Consorzio da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- d) la redazione del bilancio di previsione;
- e) l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea in applicazione del presente Statuto. Le delibere riflettenti il Vinsanto del Chianti Rufina devono essere approvate con voto favorevole dei Consiglieri che rappresentano lo stesso in seno al Consiglio;
- f) la determinazione del trattamento economico del personale dipendente, nonché l'assunzione ed il licenziamento del personale stesso;
- g) le delibere in merito alle sanzioni da applicare ai soci in conseguenza delle infrazioni commesse;
- h) le delibere in ordine alle domande di ammissione al Consorzio in conformità del presente Statuto;
- i) la nomina del Comitato Tecnico;
- l) la redazione del regolamento di applicazione dello statuto e dei regolamenti interni del Consorzio per la loro approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria, che dovranno essere trasmessi al Mipaaf per l'approvazione solo se integrano disposizioni statutarie.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Dovrà altresì convocarlo allorché gliene viene fatta domanda scritta motivata da almeno tre Consiglieri o dall'organo di controllo. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Consigliere inviato con lettera almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

La convocazione sarà valida anche se inviata a mezzo posta elettronica o fax all'indirizzo specificatamente indicato dai Consiglieri al momento dell'accettazione.

Per la validità costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito Libro Verbali, ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione sarà effettuata dal Consiglio per cooptazione entro sei mesi, purchè resti in carica la maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati dall'Assemblea. La nomina ha la stessa durata del Consiglio in carica.

L'elezione del nuovo Consigliere deve avvenire a voto segreto, salvo diversa decisione unanime dei presenti.

Art. 15 - Presidente del Consorzio

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, ne cura l'andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle relative delibere.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che possono essere richiesti nell'interesse del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente o dal Vice presidente più anziano di età.

Il Presidente può ricoprire anche la carica di Consigliere delegato.

Art. 16 – Organo di controllo

L'attività di controllo è svolta dal Collegio sindacale, che dura in carica tre anni e è rieleggibile. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti al Registro dei Revisori legali.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo annuale riferendone all'Assemblea con una propria Relazione, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Se i ricavi o il patrimonio netto del Consorzio sono inferiori a un milione di euro, l'assemblea può deliberare, al momento della nomina, che le stesse funzioni del Collegio sindacale siano svolte da un Revisore unico, purchè

iscritto al Registro dei Revisori legali, al quale si applicano tutte le disposizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, in quanto compatibili.

Art. 17 - Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è costituito da un numero di membri non inferiore a tre nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i quali almeno uno con la qualifica professionale di enologo.

Il Consiglio di Amministrazione designerà all'interno del Comitato Tecnico un membro con funzioni di Presidente del Comitato stesso.

Al Comitato Tecnico è demandato:

- a) la formazione di una Commissione per la verifica organolettica del prodotto per sole finalità interne, secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'esame dei problemi di carattere tecnico sui quali il Consiglio ritiene di richiedere il parere;
- c) lo studio delle iniziative la cui adozione si intende suggerire al Consiglio di Amministrazione per la migliore realizzazione dello scopo sociale e dei programmi decisi dalla Assemblea dei soci.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e il Consorzio, quelle promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci o nei loro confronti, e quelle che abbiano ad oggetto le delibere dell'assemblea, potranno essere decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

E' sempre fatta salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria

Art. 19 - Cariche Sociali

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili; coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione dell'organo di controllo: è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato purchè debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfaitizzazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Titolo VI – Fondo consortile, bilancio e scioglimento del Consorzio

Art. 20 - Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;
- b) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore del Consorzio e dall'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.
- c) dagli eventuali utili di esercizio.
- d) dall'eventuale contributo di avviamento di cui alla L. 201/2008.

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio consortile decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; per ciascun esercizio dovrà essere redatto il bilancio, composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, e redatto secondo le norme di buona contabilità.

Nel caso di riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 61/2010, contributi annuali di cui all'articolo 7 dovranno essere contabilizzati e riportati in bilancio separatamente. Eventuali avanzi della gestione *erga omnes* non possono essere utilizzati per la copertura di costi della gestione istituzionale ma saranno riportati a nuovo e imputati alla suddetta gestione *erga omnes*.

Il Bilancio di esercizio, accompagnato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoposto all'organo di controllo, il quale riferisce su di esso all'Assemblea dei Consorziati con apposita Relazione.

Eventuali avanzi di gestione, su decisione dell'Assemblea, potranno essere riportati a nuovo mediante accantonamento a riserva, ovvero utilizzati a copertura di perdite; è esclusa qualsiasi distribuzione di utili, diretta o indiretta, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 – Scioglimento e messa in liquidazione

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Titolo VII – Sanzioni e rinvio

Art. 23 -Sanzioni per infrazioni

Le infrazioni allo Statuto ed al suo Regolamento di applicazione, saranno punite con i seguenti provvedimenti:

diffida, sospensione dei diritti sociali da sei mesi ad un anno, espulsione.

La diffida, la sospensione e l'espulsione verranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento della espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio del Consorzio.

La mancata corresponsione dei contributi di cui all'articolo 8 nei termini previsti dallo Statuto comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali.

Esaurita la procedura di esazione prevista dal Regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto del Consorzio per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà la radiazione del Socio moroso.

Tutte le infrazioni alle Leggi vigenti che possono portare scredito al Consorzio ed alla denominazione sono considerate infrazioni allo Statuto e perseguibili in base al presente Articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato.

La applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è indipendente dal ricorso in sede giudiziaria ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti del Consorzio.

Art. 24 - Applicazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni di cui all'art. 23 saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione, nell'attesa il Presidente del Consorzio potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del socio dal godimento dei diritti sociali.

Lo stesso Presidente dovrà contestare l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese; con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale provvedimento di sospensione i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.

Scaduto il termine di cui al comma precedente e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione sul merito.

L'accertata insussistenza dell'addebito contestato al socio ne determina automaticamente la riammissione al godimento dei diritti sociali.

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera; contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Il Collegio Arbitrale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consorzio, il quale trasmette il ricorso agli arbitri non appena nominati. La presentazione del ricorso sospende l'applicazione della sanzione.

Il Collegio Arbitrale deciderà in merito entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 25 – Marchi

Il Consorzio potrà depositare ed utilizzare propri marchi Consortili, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso di riconoscimento ai sensi del 4° comma dell'art. 17 D.Lgs. 61/2010, il Consorzio potrà inserire marchi o loghi nei disciplinari di produzioni delle denominazioni tutelate; tali marchi o loghi potranno essere utilizzati da tutti gli utilizzatori delle denominazioni suddette.

In ogni caso il Consorzio potrà depositare, detenere e registrare uno o più marchi consortili ad uso dei soli consorziati, a condizione che gli stessi siano preventivamente autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed inseriti nello Statuto del Consorzio.

L'uso dei marchi o loghi avviene sulla base di un Regolamento applicativo.

Art. 26

Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Norma transitoria

Il presente Statuto, come approvato dall'Assemblea Straordinaria del, entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 oppure, se posteriore, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi art. 17 D.Lgs. 61/2010.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto:

1 - Il Collegio dei Probiviri decade;

2 -Il Collegio dei Revisori in carica decade, e subentra il nuovo organo di Controllo, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 15 del nuovo statuto;

3 - L'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua naturale scadenza dell'approvazione Bilancio al 31.12.2015, purchè la sua composizione rispetti l'equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori, vinificatori e imbottiglieri per ciascuna delle denominazioni tutelate, in rapporto al livello produttivo di

ciascuna di esse, ai sensi dell'art. 11 del nuovo Statuto. Il Presidente del Consorzio ed i Vice presidenti rimangono in carica se rimane in carica il Consiglio che li ha espressi.

La sussistenza del requisito di equilibrata rappresentanza è attestata dall'organo di controllo entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto ed annotata sull'apposito libro bollato e vidimato; l'esito della verifica è comunicato al Presidente del Consorzio .

Nel caso in cui non sia rispettato il requisito dell'equilibrata rappresentanza, il Consiglio decade e il Presidente, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'organo di controllo, convoca l'Assemblea generale ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.